

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2603

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALPINO, ALESÌ, BOTTA, DEMARCHI, FERIOLI, GIOMO**

*Presentata il 16 settembre 1965*

Estensione alle società di fatto o comunque irregolari delle agevolazioni tributarie previste dalla legge 18 marzo 1965, n. 170

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1965, n. 170, prevede, com'è noto, agevolazioni tributarie a favore delle società commerciali per gli atti di fusione, concentrazione e trasformazione.

Le società, come viene disposto nell'articolo 1 di detta legge, debbono essere regolarmente costituite ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le società di fatto o comunque irregolari, quelle cioè che non sono ammesse nel registro delle imprese (Codice civile articolo 2297), vengono conseguentemente escluse dalle agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 170. Esse, non avendo la richiesta configurazione e veste giuridica, non possono dar vita ad atti, come quelli concernenti le fusioni, le trasformazioni e le concentrazioni, regolarmente e validamente costituite. Infatti tali atti, dovendo essere eseguiti per atto pubblico ai fini della loro esistenza e validità, non possono formare oggetto di stipulazione da parte di soggetti giuridicamente non capaci.

Ora la legge n. 170, avendo tralasciato di disciplinare il regime delle società di fatto o comunque irregolari, ha praticamente lasciato fuori una moltitudine di pur valide e attive componenti del tessuto economico nazionale, espressione genuina della libera iniziativa e di solidali attività di nuclei familiari, da provvidenze e possibilità di riorganizzazione e ristrutturazione che le nuove situazioni operative, create dal regime di mercato aperto e soprattutto dal M.E.C.,

rendono vitali e urgenti. A tali imprese resta preclusa la possibilità di avvantaggiarsi dei benefici fiscali concessi per facilitare gli atti di fusione, trasformazione e concentrazione, possibilità — si noti bene — invece espressamente ammessa e prevista da altri provvedimenti legislativi che in materia hanno preceduto la legge n. 170.

Facciamo riferimento al regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, al regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, e alla legge 6 agosto 1954, n. 603.

Le facilitazioni di natura fiscale, interessanti sia il campo della imposizione diretta e sia l'indiretta, venivano estese anche alle società di fatto esistenti che avessero provveduto, entro un certo periodo di tempo, a costituirsi regolarmente prima di addivenire alla loro fusione, trasformazione e concentrazione. In alcuni casi, poi, sono state concesse ulteriori facilitazioni, comportanti la riduzione delle normali imposte ipotecarie, a cui le società sono assoggettate per la loro regolare costituzione.

Da questi brevi cenni alla legislazione passata si può evincere che il legislatore, preoccupato per motivi di interesse generale della situazione in cui si trovavano anche le società irregolari di fronte alle carenze e difficoltà dell'attività produttiva nel nostro paese, intendeva incoraggiare, attraverso le fusioni, un processo generale di riorganizzazione e razionalizzazione dell'assetto economico, del quale parte non indifferente — ripetiamo — è costituita appunto dalle società irregolari.

È chiaro che nei periodi critici, in cui può venirsi a trovare l'economia, occorre agevolare, mediante sgravi o esenzioni, il formarsi di nuove strutture aziendali dimensionate e razionalizzate, in armonia con le esigenze dei mercati in una economia aperta e socialmente progredita, e l'adeguarsi all'evolversi del perfezionamento dei mezzi tecnici e dei procedimenti economici. Ma ciò deve estendersi a tutte le unità operative, anche se mancanti delle regolari e previste forme giuridiche, anche per i riflessi e gli effetti positivi che hanno sull'occupazione, rappresentando fonte di reddito per una ingentissima massa di lavoratori.

Si tratta, insomma, di una questione di carattere prettamente sostanziale, che si lega anche alla situazione sociale e che esige soluzioni aderenti alla realtà delle cose.

Varando la legge n. 170, per l'appunto, non si è tenuto conto della realtà delle cose

e si è dimenticato che congiuntura e difficoltà hanno colpito duramente anche e forse maggiormente le imprese « non regolarmente costituite », esse pure in lotta per la propria sopravvivenza, per inserirsi efficacemente in un ambiente vieppiù esigente e difficile.

Al fine di sopperire alla carenza della legge n. 170, per quel che riguarda le società irregolari, la presente proposta di legge tende anzitutto a sanare il regime di dette società, prevedendo per la loro regolare costituzione una riduzione delle normali imposte così come si è operato per il passato, e quindi concedendo alle società regolarizzate le stesse facilitazioni fiscali previste dalla legge numero 170.

Confidiamo che, per le ragioni fin qui illustrate, gli onorevoli colleghi vorranno accordare la loro approvazione a questa urgente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le società di fatto o comunque irregolari, esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno costituirsi regolarmente, mediante atto assoggettato a registrazione entro il 30 giugno 1966, col pagamento delle normali imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto.

Le società in parola dovranno provare la loro esistenza presentando certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione delle stesse nei ruoli dei contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

Alle società che abbiano provveduto a costituirsi regolarmente, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1 della presente legge, si applica nei casi di fusione, concentrazione e trasformazione, il trattamento tributario stabilito dalla legge 18 marzo 1965, n. 170.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.